Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO - CONFERMA - REVOCA

INCARICHI DIRIGENZIALI AREA SANITÀ

Approvato con deliberazione

del Direttore Generale n. 304 del 18/03/2025

PREMESSA

Il presente regolamento, emanato nel rispetto del nuovo C.C.N.L. 23.1.2024 Area Sanità ed in particolare ai sensi degli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 definisce i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi ai dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Tale regolamento si inserisce nel più ampio sistema della graduazione delle funzioni dirigenziali, nel rispetto dei canoni di trasparenza e nel superiore interesse della massima efficienza, economicità ed efficacia dei servizi e delle prestazioni, e nel rispetto del POAS. determina in relazione anche alle disponibilità del relativo fondo la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente.

ART. 1 – Tipologie di incarichi dirigenziali

Le tipologie di incarico dirigenziali conferibili, sulla base dell'organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 22 del vigente CCNL, sono le seguenti:

A) INCARICHI GESTIONALI

1. Incarico di direzione di struttura complessa;
2. Incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale;
3. Incarico di responsabile di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
4. Incarico di Direttore di Dipartimento di cui al D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i..

B) INCARICHI PROFESSIONALI

1. Incarico professionale di altissima professionalità:

   1a) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale;

   1b) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;
2. Incarico professionale di alta specializzazione;
3. Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
4. incarico professionale iniziale;

Gli incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale, ai sensi dell'art. 22 comma 4 lett. a) del CCNL 23.01.2024 Area Sanità, non possono superare il 5% (arrotondando all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par. II, lett. b) e c) del citato articolo.
Gli incarichi professionali di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell'art. 22 comma 4 lett. b) del CCNL 23.01.2024 Area Sanità~~,~~ non possono superare il 10% (arrotondando all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par. II, lett. b) e c) del citato articolo.

Art. 2 - Affidamento degli incarichi dirigenziali comportanti responsabilità di struttura

- Direzione di Dipartimento: sono affidati dal Direttore Generale su base fiduciaria, secondo le modalità previste dall'art. 17-*bis* del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- Direzione di S.C. sono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto delle seguenti disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia, conformemente al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico.

- D.P.R. N.484/1997
- D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.
- D.L n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012
- D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013
- Art. 24 CCNL 23.01.2024 Area Sanità

- Responsabilità di S.S.D. e S.S.**:** possono essere affidati ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nel profilo e disciplina specificati nel bando di avviso e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

  MODALITA'

  L'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Lavora con noi – Selezioni Interne), per un periodo di almeno 10 giorni, apposito Avviso di selezione interna indicando i titoli, i requisiti e la documentazione che i candidati dovranno produrre per la partecipazione all'Avviso di selezione interna.

  Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta:
  - del Direttore di Dipartimento o di Distretto, sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto, per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
  - del Direttore di Struttura complessa di afferenza, per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa; laddove l'incarico non afferisce ad una Struttura complessa, la valutazione sarà affidata al Direttore apicale di competenza (o Suo sostituto).

  La valutazione, finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità, viene effettuata mediante la comparazione dei curricula formativi e professionali, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento e mediante la nomina di apposita Commissione così composta:
  - in caso di S.S.D, dal Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice o di altissima professionalità a valenza dipartimentale o distrettuale;
  - in caso di S.S. quale articolazione interna di S.C., dal Direttore di S.C. di afferenza e dal Responsabile di altra S.S. della medesima S.C.; in mancanza di quest'ultima, dal Direttore di S.C. e dal Direttore di altra S.C. (con più anzianità di servizio come S.C. aziendale) afferente al medesimo Dipartimento;
  - in caso di S.S. cd. in staff, dal Direttore apicale di competenza e dal Direttore di altra S.C. di afferenza alla medesima Direzione, nominato dal Direttore apicale;

  A seguito della valutazione dei curricula formativi e professionali, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la Commissione redige apposito verbale, utilizzando il format predisposto come da allegato 1 del presente Regolamento, in cui vengono specificati:
  - le domande di partecipazione pervenute e la relativa ammissione o non ammissione;
  - l'idoneità o non idoneità conseguente alla valutazione dei curricula formativi e professionali prodotti dagli interessati;
  - il nominativo dell'interessato a cui viene conferito l'incarico.

  Le selezioni di cui al presente regolamento non danno luogo ad alcuna graduatoria, non essendo previste da CCNL, ed essendo mirate alla sola individuazione del dipendente a cui conferire l'incarico.

Art. 3 - Affidamento degli incarichi professionali e incarichi iniziali

- Incarico professionale di Altissima professionalità, Alta Specializzazione e Professionali (art. 1, lett. B punto 3 Regolamento) – ad esclusione dell'incarico iniziale**:** possono essere affidati ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

  L'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Lavora con noi – Selezioni Interne), per un periodo di almeno 10 giorni, apposito Avviso di selezione interna indicando i titoli, i requisiti e la documentazione che i candidati dovranno produrre per la partecipazione all'Avviso di selezione interna.

  Gli incarichi di Altissima professionalità ed Alta Specializzazione sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta del Direttore della Struttura di appartenenza.

  La valutazione, finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità, viene effettuata mediante la comparazione dei curricula formativi e professionali, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento e

mediante la nomina di apposita Commissione così composta:

- dal Direttore di Struttura di afferenza e da altro Responsabile di Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa competente o, in mancanza, da altro Responsabile di Struttura Complessa (con più anzianità di servizio come S.C. aziendale) afferente al Dipartimento o Direzione di competenza;

A seguito della valutazione dei curricula formativi e professionali, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la Commissione redige apposito verbale, utilizzando il format predisposto come da allegato 1 del presente Regolamento, in cui vengono specificati:

- le domande di partecipazione pervenute e la relativa ammissione o non ammissione;
- l'idoneità o non idoneità conseguente alla valutazione dei curricula formativi e professionali prodotti dagli interessati;
- il nominativo dell'interessato a cui viene conferito l'incarico.

Le selezioni di cui al presente regolamento non danno luogo ad alcuna graduatoria, non essendo previste da CCNL, ed essendo mirate alla sola individuazione del dipendente a cui conferire l'incarico.

- Gli incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferiti ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; i citati incarichi sono conferiti in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali, senza l'attivazione della procedura di selezione interna.
- Incarico iniziale: a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di 5 anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali iniziali.

Art. 4 – Principi e criteri per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di Responsabile di S.S.D. e S.S. nonché gli incarichi Professionali di Altissima Professionalità, di Alta Specializzazione e Professionali – ad esclusione dell'incarico iniziale, vengono conferiti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 25 del CCNL 23.01.2024 Area Sanità avendo riguardo all'assetto organizzativo aziendale (POAS), nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e tenuto conto, inoltre, dei criteri di seguito esplicitati.

La valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dovrà tenere conto:

a) delle valutazioni del collegio tecnico;
b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale
e) del criterio della rotazione ove applicabile

Art. 5 – Recepimento dell'incarico conferito

La procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale si conclude con la sottoscrizione del contratto individuale d'incarico, che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Il dirigente è tenuto ad accettare l'incarico assegnato entro il termine massimo di 30 giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 12, del CCNL 23.01.2024 Area Sanità, in assenza della sottoscrizione del contratto di incarico da parte dell'incaricato, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui all'art. 23, c. 13, del citato CCNL.

Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 6 – Durata

Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, la durata degli incarichi è di norma fissata come sotto specificato:

- Direzione di Dipartimento: hanno durata triennale e sono rinnovabili, anche per periodi inferiori. Gli stessi, stante la natura fiduciaria dell'incarico, non possono superare il periodo dell'incarico del Direttore Generale e cessano in caso di decadenza di quest'ultimo. Il Direttore del Dipartimento resta in carica sino alla nomina del suo successore.
- Direzione di Struttura Complessa: hanno durata quinquennale, così come previsto dall'art. 15-*ter,* comma 2 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo.
- Incarichi Gestionali di S.S.D. e S.S., Altissima Professionalità, Alta Specializzazione: hanno una durata di cinque anni e sono rinnovabili, previa valutazione positiva.
- Incarico professionale iniziale: ha durata non superiore a cinque anni.

La durata degli incarichi può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15-*ter,* comma 3 D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 CCNL 19.12.2019 Area Sanità o per il venire meno dei requisiti. La durata può essere altresì inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per collocamento a riposo del dirigente.
Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato dall'art. 62, comma 3 del CCNL Area Sanità 19/12/2019 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico).
Qualora l'ASST, per esigenze organizzative/POAS, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ex art. 6, comma 3, lett. e) del CCNL 2019-2021, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico.

Art. 7 – Revoca degli incarichi

Gli incarichi sono revocati secondo quanto previsto dai CC.NN.LL. vigenti in materia, dal D.lgs n. 502/1992 e dalle ulteriori norme in materia.

Art. 8 – Incarichi temporanei di sostituzione

I Direttori di Dipartimento, di S.C. e S.S.D., comunicano, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 23.01.2024 Area Sanità entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Sanitaria/Sociosanitaria, DMP e S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane il nominativo del dirigente incaricato di provvedere alla sostituzione, in caso di assenza per ferie, malattia e altri impedimento.
In caso di assenza del Direttore di Dipartimento, il nominativo del sostituto viene comunicato dal Direttore di Dipartimento stesso a tutta la Direzione Strategica, con cadenza annuale.
La sostituzione del Direttore di Dipartimento deve essere affidata ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa; la sostituzione dei Direttori di S.C., affidata con i criteri previsti dall'art. 25, c. 2, lett. a) e b) CCNL 23.01.2024 Area Sanità, avviene nell'ambito dei dirigenti afferente alla struttura complessa stessa.
Nel caso in cui l'assenza del dirigente con incarico di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale ed il caso in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è affidata dall'ASST ad altro dirigente della struttura medesima, con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi di cui all'art. 25, comma 3 del CCNL 23.01.2024 integrati dalla valutazione comparata dei

curricula prodotti dai dirigenti interessati; tale sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario per espletare le procedure di cui al DPR 483 e 484 del 1997 ovvero dell'art. 17-*bis* d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e non può superare i 9 mesi, prorogabili di altri 6.
Ai sensi dell'art. 25 comma 4 del CCNL 23.01.2024 ove non sia possibile l'individuazione del sostituto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'ASST può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di 5 anni nella medesima disciplina. In tal caso la sostituzione può durare fino ad un massimo di 9 mesi prorogabili fino altri 9.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.